

D.M. 25 settembre 1989 «

Disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché su alcune modifiche metrologicamente irrilevanti

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, n. 622; Rilevato che l'art. 5 del precitato regolamento prescrive l'applicazione sugli strumenti metrici di bolli secondo modalità tali da impedire, fra l'altro, possibilità di alterazioni;

Ritenuto che ai fini della tutela della fede pubblica i dispositivi trasduttori e le apparecchiature elettroniche per l'elaborazione, la visualizzazione e la stampa dei dati di peso, di volume e di altre grandezze correlate ai predetti dati, devono essere considerati parte integrante degli strumenti in cui sono incorporati o associati e, pertanto, assoggettati, sotto il profilo della legalizzazione, a vincoli analoghi a quelli degli strumenti medesimi;

Rilevata la necessità di dettare norme organiche sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi ed apparecchiature richiamati sopra;

Considerata, altresì, l'opportunità di consentire senza l'emanazione di specifico provvedimento, modifiche senza rilevanza metrologica degli strumenti metrici e dei dispositivi ed apparecchiature sopracitati;

Visti i pareri favorevoli espressi dal comitato centrale metrico nelle sedute del 23 febbraio 1989 e del 23 maggio 1989;

Decreta:

1. Negli strumenti per pesare e per misurare e nelle apparecchiature ad essi associate, disciplinati dalla vigente normativa metrologica, presentati alla verifica prima a partire dal 1° ottobre 1989, deve essere garantita, mediante opportuno sistema protetto da bolli, l'inaccessibilità dei seguenti organi, qualora non risultino già inseriti nell'involucro, vincolato da bolli, dello strumento o dell'apparecchiatura:

- a) dispositivi per la trasduzione delle grandezze che intervengono ai fini dell'elaborazione elettronica della misura finale visualizzata o stampata;
- b) apparecchiature elettroniche destinate all'elaborazione dei dati forniti dagli organi trasduttori di cui alla lettera a) precedente, dalla tastiera e da altre eventuali periferiche, nonché alla visualizzazione dei dati elaborati;
- c) apparecchiature facenti fede in rapporto tra terzi, destinate a gestire, a ripetere su appositi organi indicatori o a stampare i risultati della misura ed altri dati correlati ai fini metrologici. Nelle apparecchiature resta salva l'accessibilità necessaria per la sostituzione dei supporti cartacei e della testina di stampa;
- d) apparecchiature elettroniche per la determinazione delle quantità della merce da ritirare mediante prepagamento o l'impiego di tessere magnetiche, o di altri sistemi.

2. Nelle bilance approvate dal Ministero delle finanze sotto il profilo fiscale ed

utilizzate quali misuratori fiscali, le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai componenti delle apparecchiature elettroniche non garantite dal bollo apposto dagli uffici finanziari competenti, o da quello sostitutivo dei centri di assistenza tecnica autorizzato dallo stesso Ministero delle finanze.

2. 1. I luoghi dei bolli legali per il vincolo dei sistemi destinati ad assicurare l'inaccessibilità dei dispositivi e delle apparecchiature di cui all'articolo precedente sono fissati dai relativi provvedimenti di approvazione o dal piano di legalizzazione di cui ai commi successivi.

2. Per i dispositivi e le apparecchiature già approvati, che non risultino conformi alle disposizioni del presente decreto, il fabbricante interessato per gli strumenti prodotti nel territorio nazionale, o il rappresentante legale o il mandatario con residenza nel territorio nazionale per i prodotti importati, deve presentare, ai fini dell'approvazione da parte dell'ufficio provinciale metrico nella cui giurisdizione hanno sede lo stabilimento del fabbricante o un magazzino indicato dall'importatore, idoneo piano di legalizzazione.

3. Tale piano, debitamente vistato per approvazione dal predetto ufficio, deve essere trasmesso all'Ufficio centrale metrico - Divisione XII e a tutti gli uffici provinciali metrici, almeno quindici giorni prima dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

3. 1. Negli strumenti per pesare e per misurare e nelle apparecchiature ad essi associate, i relativi involucri, nonché quelli, ove previsti, degli organi di cui all'art. 1, destinati a garantire la loro inaccessibilità con l'ausilio dei prescritti bolli, possono essere modificati nella forma e nelle dimensioni a condizione che resti inalterata la funzione dei bolli previsti.

2. Negli strumenti e nelle apparecchiature di cui al precedente comma possono essere altresì modificati nella disposizione e nei simboli i tasti delle eventuali tastiere, a condizione che resti immutata la corrispondente funzione.

3. I predetti strumenti e apparecchiature possono essere realizzati anche in un numero di moduli diverso da quello previsto nei relativi provvedimenti di ammissione alla verifica metrica, a condizione che i componenti della catena di misura e quelli destinati all'elaborazione dei dati sotto controllo metrologico, risultino inaccessibili con la garanzia dei bolli legali. Per il piano di legalizzazione dei nuovi moduli, da predisporre da parte del fabbricante o importatore interessato, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

4. 1. Sono abrogate le disposizioni emanate ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che risultino contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto.

5. 1. Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.